

COMUNE DI MANDELLO VITTA
Provincia di Novara



ORDINANZA DEL SINDACO N. 1 (26 AGOSTO 2025).

Oggetto: Lotta integrata alle zanzare, con particolare attenzione al contenimento della diffusione dalla zanzara tigre (*Aedes albopictus*).

IL SINDACO

CONSIDERATO che in data 19 agosto 2025 è pervenuta dal SEREMI (Servizio di riferimento regionale di Epidemiologia per la sorveglianza, la prevenzione e il controllo delle malattie infettive) la comunicazione sulla presenza di un soggetto positivo al West Nile Virus nel comune di Mandello Vitta (NO);

DATO ATTO che l'Ipla spa con DD 298/A1409D/2025 è stata incaricata, in accordo con quanto previsto dal protocollo del Piano Nazionale Arbovirosi (PNA 2020/2025), della gestione dei progetti di lotta alle zanzare sul territorio regionale;

VISTA la relazione del 21-08-2025 predisposta dall'IPLA, ns prot. n. 1294 del 26-08-2025, in merito al caso di West Nile e al sopralluogo sul territorio comunale, secondo il Progetto Regionale Unitario di prevenzione, sorveglianza e risposta alle patologie umane e animali veicolate da zanzare e altri vettori 2025;

VISTA la presenza sul territorio Comunale di infestazioni da *Aedes albopictus* (zanzara tigre), specie capace di trasmettere all'uomo e agli animali domestici diverse patologie da vettore, endemiche o da introduzione;

DATO ATTO dell'eccezionalità e della gravità del fenomeno manifestatosi, che comporta un grave pericolo imminente, di dimensioni tali da costituire una concreta ed effettiva minaccia per l'incolumità dei cittadini e che determina l'urgenza di provvedere alla regolamentazione ed all'imposizione di prescrizioni idonee ad evitare l'ulteriore diffondersi del fenomeno;

REPUTATO necessario che anche su suolo privato o nei luoghi pubblici gestiti da privati si adottino idonee ed opportune azioni mirate al contenimento delle infestazioni;

VISTE le Circolari del Ministero della Sanità n. 13/1991 e n. 42/1993 e la Circolare congiunta Ministero della Salute - ANCI n. 24475/2016;

VISTO l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti locali adottato con D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 4;

ORDINA

Ai soggetti gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, gestori di multisale cinematografiche ecc.), di

1. **evitare** l'abbandono temporaneo o definitivo negli spazi aperti, pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
2. **procedere**, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini e nelle caditoie; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole inserite nel sistema regionale di monitoraggio dell'infestazione;
3. **trattare** l'acqua presente in tombini, caditoie, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento deve essere praticato dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi manufatti con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;
4. **tenere sgombri** i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti e sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
5. **provvedere** nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell'erba;
6. **svuotare** le vaschette dei condizionatori, le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati e periodici trattamenti larvicidi;
7. **controllare** che grondaie e sistemi di scolo non siano otturati, mantenendo in efficienza i relativi sistemi di raccolta e smaltimento delle acque piovane; evitare raccolte d'acqua dovute ad avvallamenti od anfratti nel terreno, su teloni e su manti di copertura di terrazzi, tettoie ecc.;

A tutti i soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di contenitori (cassonetti) e/o ambienti atti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e ad essi assimilabili:

1. **stoccare** i cassonetti, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in container dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili ben tesi in modo da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
2. **svuotare** i cassonetti da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di riparazione e di commercializzazione;
3. **assicurare**, nelle situazioni in cui non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, la rimozione dei potenziali focolai larvali eliminabili e adeguati trattamenti di disinfestazione in quelli ineliminabili, da praticare con la periodicità richiesta in relazione al prodotto utilizzato e comunque entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dimesse, di:

1. **mantenere** le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolta d'acqua stagnanti.

A tutti i conduttori di orti, gestori e conduttori di vivai, serre, deposito di piante e fiori, aziende agricole site in vicinanza dei centri abitati:

1. **eseguire** l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
2. **sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia o annaffiature;
3. **chiudere** appropriatamente e stabilmente con coperchi ermetici gli eventuali serbatoi d'acqua.

Ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:

1. **adottare** tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali ad esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
2. **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:

1. **stoccare** i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in container dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili ben tesi in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
2. **svuotare** i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione.
3. **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

Ai responsabili dei cantieri, di:

1. **evitare** raccolte di acqua in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
2. **sistemare** i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
3. **provvedere**, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.
4. **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

A tutti i cittadini in visita ai cimiteri, di:

1. **utilizzare** nei vasi portafiori per fiori freschi, tanto all'aperto, quanto al chiuso, sabbia umida al posto dell'acqua, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi; nel caso di fiori finti o secchi posti all'aperto, i vasi vanno forati sul fondo, in modo da non consentire raccolte di acqua oppure riempiti di sabbia; quelli al chiuso non vanno riempiti con acqua;
2. **evitare** di sistemare sottovasi sulle sepolture all'aperto; al chiuso si possono utilizzare i sottovasi, purché ogni volta che si annaffia la pianta si mettano nel sottovaso idonei prodotti larvicidi o li si riempia di sabbia;
3. **sistemare** rovesciati, laddove consentito lasciarli, vasi non utilizzati, annaffiatoi, secchi e qualsiasi altro contenitore; lasciare chiuse eventuali bottiglie utilizzate per le annaffiature.

AVVERTE

Che, ferma restando l'applicazione di più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 (ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267).

AVVISA

Che, a norma dell'art. 3 comma 4 legge 7/8/1990 n. 241 e s.m.i, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva .

Mandello Vitta li, 26-08-2025

IL SINDACO
Paolo Patrioli
